

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 RELATIVI:

- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – SERIE A FEMMINILE - UNDER 21 DI CALCIO A 5
- ALLA FASE FINALE (III^ FASE) DELLA WINTER CUP DI CALCIO A 5
- ALLA FASE NAZIONALE FINALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A 5
- ALLA FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES ALLIEVI JUNIORES DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti avanti al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:

1. fasi finali della Coppa Italia di Serie A – A2 - B - Serie A Femminile - Under 21;
2. fase Finale (III Fase) della Winter Cup;
3. fase Nazionale Finale della Coppa Italia Femminile;
4. fase Nazionale Finale del Campionato Juniores Allievi Juniores di Calcio a cinque;

ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3 e 4 in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore

dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

il termine che cade in un giorno festivo a non è prorogato al giorno successivo;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete